



POLITICA GLOBALE DEL GRUPPO MONTEPASCHI IN MATERIA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

1 - QUADRO DI SINTESI

1.1 - PRINCIPALI CONTENUTI NORMATIVI E INFORMATIVI

Il documento individua la politica globale del Gruppo Montepaschi in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, che si applica anche a tutte le controllate e Filiali estere.

I relativi adempimenti devono comunque intendersi integrativi e applicabili in quanto non in conflitto con le norme emanate in materia dalle locali Autorità.

1.2 - DESTINATARI E MODALITÀ DI RECEPIMENTO

La Policy è destinata alla Capogruppo ed alle Società del Gruppo.

Le Società del Gruppo recepiscono la Policy con delibera dei propri organi apicali adeguando responsabilità, processi e regole interne, in coerenza con le proprie caratteristiche e dimensioni.

2 - PRINCIPI GENERALI

Il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e criminoso rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata. Esso costituisce un fattore di forte inquinamento per l'intero sistema economico: il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l'efficienza e la correttezza dell'attività finanziaria e indeboliscono lo stesso sistema economico.

Le attività di finanziamento al terrorismo comportano la destinazione a scopi terroristici di fondi la cui provenienza può essere tanto lecita quanto illecita.

La natura mutevole delle minacce del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, facilitata anche dalla continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, richiede un costante adattamento dei presidi di prevenzione e contrasto.

La legislazione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo è contenuta in un articolato sistema di fonti a livello internazionale, comunitario e nazionale.

A livello internazionale un contributo fondamentale nel processo di armonizzazione legislativo è stato fornito dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), il principale organismo attivo



nel contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Per assolvere la sua funzione il GAFI ha predisposto un set di standard internazionali, le "40 Raccomandazioni", alle quali nel 2001 si sono aggiunte 9 Raccomandazioni Speciali in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel febbraio 2012, con l'adozione degli International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, compendiate in nuove "40 Raccomandazioni".

Nell'ambito del contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa, le Nazioni Unite hanno predisposto misure di prevenzione e contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione, prevedendo il divieto di assistere o finanziare soggetti implicati in tali attività.

L'Unione europea, in attuazione delle Risoluzioni adottate in sede ONU, ha emanato una serie di provvedimenti, che prevedono l'attuazione di misure restrittive, quali il congelamento di fondi e risorse economiche riconducibili a persone o entità coinvolte nello sviluppo di attività sensibili in termini di proliferazione.

Il GAFI ha elaborato linee guida volte a dare attuazione alle sanzioni di natura finanziaria adottate dalle Nazioni Unite.

Nelle Raccomandazioni sono state, da ultimo, introdotte misure specifiche volte a fronteggiare il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in conformità alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La disciplina comunitaria in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è contenuta nella Direttiva **2015/849/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (Quarta Direttiva Antiriciclaggio), modificata dalla Direttiva 2018/843/UE (Quinta Direttiva Antiriciclaggio), oltre che negli Orientamenti tempo per tempo emanati da EBA – European Banking Authority.

In ambito nazionale, l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è regolata, a livello di normativa primaria dal:

- **Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109**, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale", in attuazione della Direttiva 2015/849/UE, modificata dalla Direttiva 2018/843/UE.
- **Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, e successive modifiche e integrazioni, recante l'attuazione della Direttiva 2015/849/UE, che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, modificata dalla Direttiva 2018/843/UE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Infine, sempre a livello nazionale, è presente una normativa secondaria, emanata dalla Banca d'Italia e dall'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF") e contenuta nelle seguenti fonti regolamentari:

- **Provvedimento del 24 agosto 2010** recante gli **indicatori di anomalie** per gli intermediari al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette;



- **Provvedimento del 26 marzo 2019** recante disposizioni attuative in materia di **organizzazione, procedure e controlli interni** volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo **modificato dal Provvedimento di Banca d'Italia del 1° agosto 2023**;
- **Provvedimento del 28 marzo 2019** recante istruzioni in materia di **comunicazioni oggettive**;
- **Provvedimento del 30 luglio 2019** recante disposizioni attuative in materia di **adeguata verifica della clientela, modificato dal Provvedimento di Banca d'Italia del 13 giugno 2023**;
- **Provvedimento del 24 marzo 2020** recante disposizioni attuative per la **conservazione e messa a disposizione** dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- **Provvedimento del 25 agosto 2020** recante disposizioni per l'invio delle **segnalazioni antiriciclaggio aggregate**.

Il Gruppo Montepaschi (di seguito anche "la Banca") recepisce la normativa di cui sopra in documenti di normativa interna.

A livello generale, la Banca ha adottato la presente "Politica in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo" (di seguito Policy) come espressione del proprio impegno a combattere i suddetti fenomeni criminali su base internazionale, dedicando particolare attenzione agli strumenti di contrasto, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e dell'efficienza debba essere coniugata con il presidio continuo ed efficace dell'integrità delle strutture aziendali.

La **Policy** si applica nell'ambito della Banca, descrive la politica adottata dal Gruppo in coerenza con le regole e i principi dettati dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie, in adeguamento agli standard internazionali in materia e trova applicazione presso ogni entità del Gruppo congiuntamente alla Direttiva di Gruppo in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Terrorismo, al Codice Etico e alle procedure interne che recepiscono la normativa primaria e secondaria locale vigente specificando processi, ruoli e responsabilità.

La vigente Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Tenuto conto che a livello internazionale le fonti da cui sono nate le normative comunitarie e nazionali richiamate sono le medesime, le linee guida in materia di Contrasto al riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo sono adottate a livello di Gruppo sia dalle componenti nazionali che da quelle estere indipendentemente dalle legislazioni applicabili, e sono pubblicate nel sito internet della Banca MPS, insieme al documento "**AML Declaration**" disponibile al link: <https://www.gruppomps.it/static/upload/aml/aml-declaration.pdf>, e "**Wolfsberg questionnaire**" disponibile al link: <https://www.gruppomps.it/static/upload/wol/wolfsberg-questionnaire.pdf>.

La Banca si impegna ad agire in conformità a tale apparato normativo, nonché alle disposizioni attuative, tempo per tempo emanate dalla Banca d'Italia, in tema di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni, organizzazione, procedure e controlli, controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.



La Banca riserva assoluto impegno affinché l'organizzazione operativa e il sistema dei controlli risulti completo, adeguato, funzionale e affidabile per una supervisione strategica, al fine di preservare il Gruppo da comportamenti di tolleranza o commistione verso forme di illegalità che possono danneggiarne la reputazione e pregiudicarne la stabilità.

Per tali motivi il Gruppo Montepaschi si è dotato di regole organizzative e comportamentali e di sistemi di monitoraggio e controllo volti a garantire il rispetto della normativa vigente da parte degli Organi amministrativi e di controllo, del personale, dei collaboratori e dei consulenti delle Società del Gruppo. Tali presidi sono coerenti, inoltre, con le norme e le procedure stabilite dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Si avvale inoltre dell'ausilio degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario, diffusi tempo per tempo dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3 - MODELLI E/O METODOLOGIE DI GRUPPO

L'apparato normativo nazionale predisposto per il contrasto preventivo del riciclaggio di denaro illecito e del finanziamento al terrorismo si fonda sull'imposizione alla Banca dei seguenti obblighi:

- adozione di adeguati assetti organizzativi, procedurali e misure di controllo interno; "adeguata verifica" della clientela, secondo un approccio basato sul rischio;
- conservazione dei dati e delle informazioni acquisite;
- segnalazione di operazioni sospette;
- limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, applicabili alla generalità dei soggetti e comunicazione al MEF delle infrazioni di cui agli articoli 49 e 50 del D. Lgs. 231/07.

Con riferimento all'attività di contrasto del finanziamento del terrorismo, la normativa italiana impone ai soggetti obbligati di:

- congelare i fondi e le risorse economiche di determinati soggetti designati in regolamenti comunitari;
- comunicare le relative misure di congelamento applicate alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e, nel caso di risorse economiche, anche al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza;
- segnalare alla UIF come sospette le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile, riconducibile ai soggetti contenuti nelle liste diffuse dalla UIF stessa;
- segnalare operazioni sospette che, in base alle informazioni disponibili, siano direttamente o indirettamente riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.

I principali requisiti che caratterizzano il contesto normativo descritto riguardano quindi:

- l'obbligo di adottare procedure oggettive e coerenti per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e di adottare presidi, controlli e procedure necessari a mitigare e gestire i rischi individuati;
- gli obblighi di adeguata verifica della clientela, attraverso i quali la Banca acquisisce e verifica informazioni sull'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, sullo scopo e sulla



natura prevista del rapporto o dell'operazione, esercitando altresì un controllo costante sull'operatività del cliente;

- l'approccio basato sul rischio, per cui gli obblighi di adeguata verifica della clientela si articolano in differenti gradi di due diligence, commisurati al profilo di rischio del cliente;
- l'obbligo di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni garantendone tempestiva acquisizione, trasparenza, completezza, integrità, non alterabilità, accessibilità completa e tempestiva;
- l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
- l'obbligo di astensione dall'apertura di un nuovo rapporto, dall'esecuzione di un'operazione occasionale o dal mantenimento di un rapporto in essere nel caso non sia possibile eseguire l'adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio di denaro o con il finanziamento del terrorismo;
- le limitazioni all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
- il monitoraggio di tutte le transazioni realizzate con persone fisiche, giuridiche e/o con Paesi inseriti nei Regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea, nelle liste OFAC (*Office of Foreign Assets Control*), OFSI (*Office of Financial Sanctions Implementation HMT*), UN (*Consolidated United Nations Security Council Sanctions List*), nei Provvedimenti delle Autorità Nazionali, contenenti misure restrittive specifiche, destinate a combattere il terrorismo;
- il monitoraggio delle transazioni realizzate con paesi non collaborativi in materia fiscale, di vigilanza finanziaria e di antiriciclaggio, generalmente indicati come "paradisi fiscali" o "centri finanziari offshore";
- l'adozione di adeguate misure di formazione del personale, per garantire il recepimento delle disposizioni normative e la loro corretta applicazione;
- l'obbligo di comunicazioni oggettive alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) secondo le modalità e i tempi dettati da apposite istruzioni;
- l'obbligo degli Organi di Controllo di comunicazione delle eventuali infrazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti;
- l'obbligo di adottare sistemi interni di segnalazione delle violazioni da parte dei dipendenti (Whistleblowing).

3.1 - ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

La Banca osserva gli obblighi di adeguata verifica della Clientela:

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal Cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai limiti imposti dalla legge, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni frazionate ovvero che consista in un trasferimento di fondi, superiore ai limiti di legge;
- quando ha un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando ha dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un Cliente.

Gli obblighi di adeguata verifica:

- sono assolti:
 - nei confronti dei nuovi clienti prima dell'instaurazione di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di un'operazione occasionale;
 - nei confronti di quelli già acquisiti, ogni qualvolta l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente;



- e consistono nelle seguenti attività:
 - identificare il Cliente, il titolare effettivo e l'esecutore, verificandone l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
 - acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
 - svolgere un controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata.

A tal fine la Banca – tramite il proprio personale e/o tramite eventuali agenti/consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che entrano in diretto contatto con la clientela – procede all'acquisizione delle informazioni prescritte dalla normativa e alla raccolta dell'ulteriore documentazione rilevante secondo quanto indicato nella presente Policy e nei documenti di processo della Banca.

La Banca, laddove utilizzi modalità di identificazione a distanza come consentito dal D.lgs. 231/07, all'art. 19, comma 1, lettera a) n. 2 e n. 5, adotta particolari procedure atte allo svolgimento degli obblighi di adeguata verifica, anche in considerazione del rischio di frodi connesse al furto di identità.

L'*onboarding* del cliente con modalità di identificazione a distanza è basata sull'acquisizione del certificato di firma elettronica qualificato, generato a valle di un processo di identificazione effettuato attraverso:

- l'utilizzo di SPID-Sistema Pubblico di Identità Digitale o Carta di Identità Elettronica, mediante tecniche e procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Il processo di identificazione a distanza prevede in tutti i casi l'acquisizione dei dati identificativi del cliente e dell'eventuale esecutore in formato elettronico, oltre all'effettuazione di verifiche e riscontri della veridicità, ulteriori rispetto a quelle previste per l'identificazione in presenza, secondo un approccio basato sul rischio, anche attraverso il contatto telefonico su numero certificato (*welcome call*) ovvero un bonifico effettuato dal cliente attraverso un intermediario bancario e finanziario con sede in Italia.

Le misure di adeguata verifica della clientela adottate dalla Banca non determinano comunque, a priori, la preclusione/rifiuto all'accesso ai servizi finanziari da parte di clienti o intere categorie di clienti ad alto rischio che ne avrebbero diritto ai sensi della normativa vigente.

In un'ottica di contenimento dell'esposizione a possibili Rischi di riciclaggio e/o frode, non è comunque consentita l'instaurazione di rapporti a distanza da parte di soggetti:

- diversi da persone fisiche;
- non residenti in Italia.

La Banca applica misure di adeguata verifica della clientela ordinarie, semplificate o rafforzate secondo l'approccio basato sul rischio, applicato alla clientela.

3.1.1 - Obblighi di semplificata verifica

La Banca individua, sulla base di un approccio basato sul rischio, fattispecie di clientela cui possono essere applicate misure semplificate di adeguata verifica della Clientela, qualora sia possibile identificare una delle casistiche di "Fattori di basso rischio" indicate nell'Allegato 1 del Provvedimento di Banca d'Italia contenente disposizioni sull'adeguata verifica della clientela del 30/07/2019 (di seguito Il Provvedimento).



I "Fattori di basso rischio" rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure semplificate si riferiscono alla tipologia di cliente, esecutore o titolare effettivo, alla zona geografica di residenza o in cui è stabilita la sede, a specifici prodotti, servizi e canali di distribuzione.

Nello specifico sono soggetti a semplificata verifica:

- le Pubbliche Amministrazioni, o istituzioni, o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione Europea;
- le Società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quello di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- gli intermediari bancari e finanziari comunitari elencati all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio – a eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s), v) - e intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- i clienti, esecutori o Titolari Effettivi residenti o aventi sede in aree geografiche a basso rischio di riciclaggio.

La Banca non applica misure di adeguata verifica semplificata quando:

- sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo;
- vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio e dalla normativa secondaria;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;
- sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La valutazione e l'autorizzazione all'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica è di esclusiva competenza della Funzione Antiriciclaggio. L'applicazione del regime semplificato comporta comunque l'obbligo d'identificazione e di verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del Titolare Effettivo, acquisendo tutti i dati necessari al loro completo censimento (denominazione, natura giuridica, sede legale, e, ove esistente, codice fiscale) ed eseguendo tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica ordinaria, ma riducendone profondità, estensione e frequenza, secondo quanto previsto nel Provvedimento sull'Adeguata Verifica.

3.1.2 - Obblighi di rafforzata verifica

La Banca è tenuta ad applicare misure **rafforzate di adeguata verifica della clientela** in presenza di clienti o situazioni che presentano un più **elevato rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo** e comunque nei casi di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/07 e nei casi individuati dalla Banca.

La Banca applica sempre misure rafforzate di adeguata verifica della Clientela in presenza dei seguenti particolari fattori di elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:

- clienti residenti o aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio o in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi ad alto rischio;



- soggetti presenti nelle liste delle persone o degli enti ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del D.Lgs. 109/07 e loro collegati;
- rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediario finanziario rispondente di un paese terzo in funzione dei fattori di rischio geografico elevato (come da all.to 2 delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Adeguata Verifica);
- rapporti o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano Persone Politicamente Esposte¹ (PEP);
- la clientela classificata come Trust;
- la clientela sottoposta ad accertamenti/ indagini e loro collegati negli ultimi 48 mesi;
- la clientela oggetto di segnalazione alla UIF negli ultimi 24 mesi.

Prima di avviare, proseguire o intrattenere un rapporto continuativo con Persone Politicamente Esposte o Enti Corrispondenti di Paesi terzi è necessario ottenere apposita autorizzazione del Direttore Generale o di un suo Delegato, previa acquisizione del parere dalla Funzione Antiriciclaggio¹, autorizzazione che, in caso di delegati ex art. 25 della D.Lgs. 231/07 appartenenti alla Funzione Antiriciclaggio, è ricompresa nel processo di adeguata verifica rafforzata.

La Banca inoltre applica la rafforzata verifica anche in presenza dei seguenti ulteriori fattori di rischio:

- strutture qualificabili come veicoli di interposizioni patrimoniale (Trust, Società Fiduciarie, Fondazioni);
- società che hanno emesso azioni al portatore o che hanno nella catena partecipativa società emittente azioni al portatore;
- rapporti o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che ricoprono una carica pubblica diversa da quelle definite PEP²;
- società partecipate da Fiduciarie, Trust, Fondazioni, società anonime o che prevedano livelli multipli di partecipazioni ovvero partecipazioni incrociate;
- clientela che esercita un tipo di attività economica particolarmente esposta al rischio in settori di attività "controverse"³ o attività commerciali caratterizzate da un elevato impiego di denaro contante, quali ad esempio il settore dei compro oro, cambio valuta, gioco/scommesse anche on line, società dedite all'esercizio di licenze "Bingo", commercio di armi, industria armamenti e commercio bellico, industria estrattiva, raccolta e smaltimento rifiuti, produzione di energie rinnovabili o società operante nel settore crypto-asset, edilizia, approvvigionamenti di strumenti farmaceutici;
- partecipazioni ad appalti pubblici o ricezioni di finanziamenti pubblici (sanità, edilizia, raccolta rifiuti e industrie di smaltimento, produzione di energie rinnovabili, industria estrattiva, approvvigionamenti di strumenti farmaceutici);
- clientela che in fase di *onboarding* o di riattivazione della relazione dopo un periodo di inattività, non risulta avere un profilo di rischio antiriciclaggio assegnato tramite gli strumenti specificatamente adottati dalla Banca a supporto dei processi antiriciclaggio, acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul Titolare Effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo e, nel caso non sia stato possibile individuarlo secondo i criteri oggettivi e sostanziali indicati nell'art. 20 D.Lgs. 231/07, conservando traccia delle motivazioni.

¹ Persone Politicamente Esposte (PEP), come elencate all'art. 1 comma 2, lettera dd del D. Lgs 231/07.

² Carica pubblica che differisce da quella di PEP di cui alla nota 1), si riferisce a tutti coloro che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricoprono una carica pubblica in enti pubblici, consorzi, associazioni di natura pubblicistica, secondo quanto indicato al punto A 8) dell'All.to 2 del Provvedimento.

³ un settore economico si intende "controverso" se i beni/servizi che esso produce/offre e/o i modi in cui li produce/offre sono in contrasto con i valori di etica e di sostenibilità diffusamente condivisi, anche quando si tratti di servizi o attività leciti e quindi non in contrasto con obblighi di legge.



Nel pieno rispetto della normativa vigente e di quanto riportato sia nella Direttiva di Gruppo in materia di Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo e coerentemente con il Codice Etico di Gruppo, la Banca non supporta operazioni con clientela operante in settori controversi che (i) non siano conformi alla legislazione nazionale vigente e (ii) non siano, ove previsto, preventivamente autorizzate dalle Autorità nazionali italiane preposte, in particolare:

- produzione, il transito e/o la commercializzazione di materiali di armamento;
- produzione e vendita di marijuana light, negozi di intrattenimento per adulti;
- attività commerciali caratterizzate da un elevato impiego di denaro contante, ulteriori rispetto a quelle precedentemente elencate, quali ad esempio enti di beneficenza non regolamentati e ONG, produzione metalli e pietre preziosi, rimesse di denaro.

Inoltre, la Banca pone particolare attenzione al rispetto delle misure restrittive poste in essere dallo Stato italiano, organismi esteri (OFAC) e/o sovranazionali (ONU, UE). Tali misure possono essere di carattere commerciale (ad esempio il blocco delle importazioni/esportazioni) ovvero di natura finanziaria, quali il blocco parziale/totale dei trasferimenti da o verso un determinato Paese o anche limitazioni di operatività e/o congelamento fondi che determinati soggetti possono detenere presso gli intermediari finanziari.

Ai fini di ottemperare agli obblighi previsti nel D.Lgs. 109/07, mirati alla prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale attraverso l'applicazione di misure restrittive di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea (soggetti "designati") e agli obblighi di rafforzata verifica previsti nel D.Lgs. 231/07, la Banca si è dotata di procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza dei dati identificativi, acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività di adeguata verifica della Clientela, con quelli contenuti in elenchi o "liste" prodotte da istituzioni e organismi comunitari e internazionali quali, a titolo esemplificativo:

- persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari e coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami secondo la definizione dell'art. 1 c. 2 lettera dd;
- PEP: Persone Politicamente Esposte residenti e non residenti;
- soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come "a regime non equivalente" secondo le "Indicazioni" di Banca d'Italia o da altre istituzioni nazionali o sovranazionali impegnate nella prevenzione dei reati;
- soggetti da sottoporre a misure di embargo o congelamento di capitali e attività economiche (Sanction List ONU, EU, HMT, OFAC).

3.2 - PROFILATURA DELLA CLIENTELA

La Banca adotta idonee procedure volte a definire il profilo di rischio (pdr) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile ad ogni cliente, sulla base delle informazioni acquisite e delle analisi effettuate, con riferimento sia agli elementi di valutazione indicati nel Provvedimento stesso sia a quelli ulteriori che ritenga di adottare.



In esito alla profilatura, ciascun cliente è incluso in una delle classi di rischio predefinite dalla Banca secondo la seguente griglia di pdr:

Fascia di rischio	Punteggio
irrilevante	<=5
basso	>=6 e <=12
medio	>=13 e <=24
alto	>=25 e <= 40
alto*	>40

*In presenza di particolari fattori di rischio elevato ovvero di pdr >40

ed è valutato con 3 percorsi differenziati sulla base di approfondimenti commisurati al rischio effettivo calcolato: percorso "verde" di competenza dell'Addetto dell'unità operativa, percorso "giallo" di competenza del Responsabile dell'unità operativa di seguimiento del cliente e percorso "rosso" accentrato presso la Funzione Antiriciclaggio, secondo le responsabilità riportate nel testo della "Direttiva di Gruppo in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Terrorismo".

Per i clienti classificati ad adeguata verifica semplificata, su autorizzazione della Funzione Antiriciclaggio, è previsto uno specifico percorso "bianco" di competenza del Responsabile dell'Unità Operativa della Filiale di seguimiento, che prevede la riduzione dell'estensione e della frequenza degli adempimenti, con scadenza della verifica dopo 8 anni, salvo vengano meno le condizioni necessarie per l'applicazione della procedura semplificata.

La Banca è dotata di una procedura informatica per valutare il profilo di rischio del cliente e per definire coerentemente una tempistica di rivalutazione adeguata alla rischiosità calcolata; la periodicità di rivalutazione si differenzia in base all'iter individuato nell'ultima valutazione effettuata o, in assenza di pratiche KYC, al profilo di rischio del cliente, come di seguito specificato:

Percorso KYC	Valutazione (*)	Profilo di rischio (Pdr)	Scadenza verifica
bianco	Responsabile U.O.	Tutti (**)	8 anni
verde	Addetto U.O.	Irrilevante (<=5)	8 anni
verde	Addetto U.O..	Basso (>=6 e <=12)	6 anni
giallo	Responsabile U.O.	fino a medio (***) (>=13 e <=24)	2 anni
giallo	Responsabile U.O.	alto (>=25 e <= 40)	1 anno
rosso	AML-CFT	Tutti (****)	1 anno

(*) in base al modello di business

(**) il percorso bianco è attivato solo per i clienti ad adeguata verifica semplificata, autorizzati da AML-CFT e non tiene in considerazione il profilo di rischio

(***) in presenza di alcuni fattori di rischio indipendentemente dal punteggio del pdr

(****) in presenza di fattori di rischio elevato ovvero di pdr >40



Infine, la Capogruppo utilizza strumenti tecnologicamente evoluti a supporto dei processi Antiriciclaggio, affiancandoli agli applicativi tradizionali già in uso:

- *Robotic Process Automation (RPA)* applicata alle attività di *data collection* negli ambiti adeguata verifica della clientela e segnalazione di operazioni sospette;
- Motore di *Artificial Intelligence*, basato su componenti statistiche e indicatori predittivi (*Predict Index AML*) costruiti con tecniche di *Data Analytics*, applicato al processo di rivalutazione periodica della clientela.

La responsabilità del processo di adeguata verifica di un cliente compete alla struttura di seguimiento del cliente che di norma procede all'apertura di un nuovo rapporto continuativo, esegue eventuali operazioni occasionali, effettua la verifica ai fini della rivalutazione periodica della clientela esistente e il controllo costante del rapporto con il cliente.

3.3 - OBBLIGHI DI ASTENSIONE

La Banca si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, le operazioni e la prestazione professionale (c.d. obbligo di astensione) in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta.

Inoltre, se da ulteriore valutazione ovvero a valle del processo di adeguata verifica rafforzata dovessero emergere elementi di elevato rischio tali da incidere sul profilo legale e/o reputazionale della Banca o del Gruppo, la Banca si riserva la facoltà di limitare la relazione d'affari con il cliente. Tali limitazioni possono, per esempio, riguardare l'accesso della clientela in perimetro a talune tipologie di prodotti ovvero determinare l'interruzione dei servizi offerti dalla Banca o dalle Società del Gruppo connessi a tale relazione e/o rapporto.

La Banca non intrattiene conti di corrispondenza con una banca di comodo ("*shell bank*") e si astiene dai rapporti con soggetti che consentano l'accesso ai rapporti di corrispondenza a banche di comodo o relazioni d'affari con soggetti la cui struttura di controllo (societario, fiscale e finanziario) è caratterizzata da un elevato grado di opacità che impedisce la chiara identificazione della titolarità effettiva dei rapporti ovvero dello scopo di predetta struttura.

A tal fine la Banca adotta tutte le misure per accertarsi di non collaborare deliberatamente e consapevolmente con istituti finanziari, i quali a loro volta operano con *shell banks*.

Inoltre, la Banca si astiene dall'instaurare o mantenere relazioni d'affari con soggetti particolarmente esposti al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo quali:

- società Fiduciarie, ad eccezione di quelle che sono iscritte o che sono tenute ad iscriversi all'Albo degli Intermediari ex art. 106 del TUB - sezione separata delle Società Fiduciarie ovvero non abbiano sede legale in un paese indicato dal GAFI a più alto rischio riciclaggio ovvero che adottino misure coerenti con gli obblighi imposti dal D. Lgs. 231/07 o dalle Direttive Europee;



- Trust per i quali non sono disponibili informazioni adeguate, accurate e aggiornate relativamente alla titolarità effettiva del trust e sulla natura e scopo del medesimo;
- Case di gioco e scommesse, anche on line, case da gioco, società dedite all'esercizio di licenze "Bingo", per le quali non risultano rilasciate e verificabili le autorizzazioni e/o concessioni previste dalla normativa italiana e internazionale;
- soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento (di cui alla definizione dell'art. 1 c. 2 lettera *nn*) e istituti di moneta elettronica che non siano rispondenti a quanto previsto dal Capo V del D.Lgs. 231/07 agli art. 43 e seguenti;
- società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi Terzi ad alto rischio;
- clientela operante nel settore della produzione e vendita di *marijuana light*, negozi di intrattenimento per adulti, qualora non si sia in grado di verificare le autorizzazioni previste per legge.

In generale, la Banca utilizza le informazioni riguardanti la propria Clientela e le operazioni da essa svolte, acquisite nel quadro delle procedure di adeguata verifica, al fine di valutare se le transazioni e i rapporti siano riconducibili - in maniera diretta o indiretta - a soggetti o entità coinvolti in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa, non supportando in alcun modo operazioni che riguardino armi controverse e/o bandite dai trattati internazionali, ad esempio armi nucleari, biologiche e chimiche, bombe a grappolo, armi contenenti uranio impoverito, mine terrestri antipersona.

Con riferimento alla produzione, al transito e/o alla commercializzazione di materiali di armamento diversi da quelli sopra indicati, il Gruppo può supportare le operazioni che abbiano ricevuto autorizzazione da parte delle autorità di competenza e che siano conformi alla legislazione applicabile e vigente.

3.4 - SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Qualora la Capogruppo, o le società del Gruppo, sospettino, o abbiano ragionevoli motivi per sospettare, che siano in corso, o che siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, se hanno sede in:

- **Italia:** procedono all'inoltro di una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- **altri Paesi:** si attengono a quanto previsto in materia dalla legislazione locale e, qualora quest'ultima preveda l'applicazione di condizioni equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria, informano tempestivamente il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo presso la Capogruppo adottando le necessarie cautele, per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione.

La Banca ha istituito procedure e processi per monitorare, individuare e segnalare attività sospette in tempi e modi coerenti con i requisiti di legge e con modalità idonee ad assicurare la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette.

I dipendenti segnalano senza ritardo, eventuali operatività di cui sanno, sospettano o hanno motivo di sospettare essere connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ad altre attività illecite o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da



attività criminosa, secondo il modello organizzativo e le modalità operative tempo per tempo descritti nella normativa interna di riferimento. Fino al completamento del processo segnalatico la Banca e/o il Gruppo non esegue l'operazione, salvi i casi nei quali ciò non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In questi casi la segnalazione viene effettuata immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione della Banca, acquisiti nell'ambito della propria attività di verifica.

Ne deriva che, al fine di presidiare il rischio di coinvolgimento- anche inconsapevole- della Banca nelle predette attività illecite, nelle disposizioni di trasferimento fondi è attivo un processo di "rafforzata verifica", qualora le figure coinvolte in tale tipo di operazioni (cliente disponente, cliente ricevente, banche coinvolte nell'invio del messaggio) possano condurre a sospettare attività di riciclaggio, finanziamento al terrorismo o di violazioni alle limitazioni internazionali vigenti su determinate merci, soggetti o entità.

A valle del predetto processo, la Banca e/o le Società del Gruppo MPS possono limitare e/o interrompere la relazione d'affari con la clientela, in particolare ove detta relazione possa costituire un rilevante rischio legale o reputazionale per il Gruppo MPS.

3.5 - CONSERVAZIONE DEI DATI

La Banca conserva i documenti e registra le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possa essere garantita la ricostruibilità dell'operatività della clientela, per agevolare lo svolgimento delle funzioni di controllo, anche ispettivo, della Banca d'Italia e della UIF.

A tal fine, gli intermediari finanziari del Gruppo con sede in Italia hanno definito di avvalersi di un archivio che consenta di mettere a disposizione della Banca d'Italia e della UIF le informazioni secondo gli standard tecnici indicati nell'allegato 2 delle Disposizioni in materia di conservazione (AUI-Archivio Unico Informatico), ove sono registrati elettronicamente i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi/legami intrattenuti ed alle operazioni eseguite con la clientela, entro i parametri stabiliti dalla Legge.

In merito, a fronte delle novità introdotte dalle "Disposizioni in materia di conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni" e dalle "Disposizioni per l'invio dei dati aggregati", la Banca ha definito di avvalersi di alcuni principi di esenzione dagli obblighi di registrazione espressamente previsti; in particolare, non vengono registrati in AUI dati e informazioni che attengono a operazioni disposte da intermediari bancari e finanziari, ricompresi nelle casistiche previste dall'art.8 del Provvedimento di conservazione e dall'art. 3 c. 3 del Provvedimento sui dati aggregati.

Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della Clientela, la Banca conserva la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo.



Per quanto riguarda le operazioni e i rapporti continuativi, vengono conservate le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo.

4 - ELENCO DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO

4.1 - GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Processo "Gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo" è il processo con cui, nel Gruppo, con l'obiettivo di mitigare il rischio di non conformità in materia di Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del terrorismo, si svolgono le attività di:

- Individuazione del rischio di non conformità in materia di Antiriciclaggio;
- Gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio;
- Verifiche di conformità (ex-ante ed ex-post) per la materia;
- Erogazione consulenza e supporto in materia AML-CFT;
- Monitoraggio e controllo sul rischio in materia di AML-CFT;
- Esercizio di autovalutazione AML;
- Reporting per gli Organi Aziendali e per la Vigilanza;
- Predisposizione ed erogazione formazione in materia di AML-CFT.

Le regole e le responsabilità di Gruppo specifiche per il Processo sono riportate nella "Direttiva di Gruppo in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Terrorismo".

4.2 - PRESIDIO RAPPORTI CON AUTORITÀ DI VIGILANZA PER IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Processo "Presidio dei rapporti con Autorità di Vigilanza" è il processo con cui nel Gruppo si svolgono le attività di gestione, analisi, indirizzo e monitoraggio delle comunicazioni delle Autorità di Vigilanza in materia di contrasto al Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo, con l'obiettivo di presidiare il fenomeno anche tramite l'archiviazione della documentazione in un unico "repository". Nell'ambito del processo si svolgono le attività di:

- Presidio rapporti con Autorità di Vigilanza (Antiriciclaggio);
- Gestione procedimenti amministrativi Antiriciclaggio.

Le regole e le responsabilità di Gruppo specifiche per il Processo sono riportate nel testo della "Direttiva di Gruppo in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Terrorismo".

4.3 - GESTIONE ADEMPIMENTI OPERATIVI PER IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Processo "Gestione adempimenti operativi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo" è il processo con cui nel Gruppo, con l'obiettivo di adempiere alle disposizioni normative, si svolgono le attività di:

- Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore;
- Gestione obblighi di adeguata verifica della clientela;



- Gestione obblighi di segnalazione operazioni sospette di riciclaggio;
- Presidio contrasto al finanziamento del terrorismo;
- Gestione degli obblighi di conservazione.

Le regole e le responsabilità di Gruppo specifiche per il Processo sono riportate nel testo della "Direttiva di Gruppo in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Terrorismo".

5 - PRESIDI ORGANIZZATIVI E ORGANI DI CONTROLLO DEL GRUPPO MPS

La Banca individua per un efficace governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Funzioni organizzative, le risorse e le procedure coerenti e proporzionate alla tipologia dell'attività svolta, alle dimensioni, alla complessità organizzativa ed alle caratteristiche operative.

Il presidio dei rischi in materia è assicurato dalla Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo, la cui responsabilità a livello di Gruppo è attribuita al Responsabile della Direzione Chief Risk Officer che riporta direttamente al CDA ed esercita centralmente la funzione anche per le Società Controllate italiane del Gruppo.

La Banca ha definito, in conformità con la normativa vigente, il proprio assetto organizzativo e di governo, rivolto a tutelare gli interessi del Gruppo e, nello stesso tempo, ad assicurare la sana e prudente gestione e la stabilità patrimoniale, evitando l'assunzione - anche inconsapevole - dei rischi di coinvolgimento diretto in fatti di riciclaggio e/o finanziamento al terrorismo.

A tal fine, in coerenza con il modello adottato relativamente al Sistema dei Controlli Interni del Gruppo, gli Organi Societari sono specificamente coinvolti nella mitigazione dei rischi suddetti, attraverso compiti e responsabilità chiaramente definiti.

La Banca si è inoltre dotata di una struttura di gestione dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing) incaricata di provvedere alle fasi di ricezione, istruttoria e valutazione delle segnalazioni che il personale può effettuare utilizzando la procedura di Whistleblowing.

6 - REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

La Funzione Antiriciclaggio riesamina la Policy almeno su base annuale, provvedendo ad aggiornarla se e in quanto necessario e predisponendone il testo per l'approvazione del CDA, su proposta dell'Amministratore Delegato.

Le eventuali modifiche alla Policy approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo sono successivamente trasmesse alle società controllate/filiali estere per il loro recepimento.